COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

Servizio Finanziario V settore Bilancio, Finanze e Programmazione

- Ufficio I.C.I. -

Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90045 Cinisi – Tel. 091/8610240-241 – Fax 091/8664144

E-mail: ufficio.tributi@comune.cinisi.pa.it

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Oggetto: **Comunicazione aliquote I.C.I. Anno 2011 e relative detrazioni**

Si comunica che le aliquote I.C.I. fissate per l' anno 2008 con Deliberazione Consiliare n° 30 del 20/05/2008, restano confermate per l' anno 2011.

Restano, altresì, confermate le disposizioni regolamentari vigenti nell' anno 2008.

E' comunque opportuno evidenziare, alla luce delle recenti circolari e risoluzioni Ministeriali, il nuovo assetto impositivo delineatosi ai fini I.C.I. per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:

- 6,5 per mille ***Abitazione principale solo cat. A1, A8 e A9*** **Detrazione € 103,30**

- 6,5 per mille ***Abitazione principale dei cittadini italiani residenti all' estero, a condizione che non risultano locate*** **Detrazione € 103,30**

- 6,5 per mille ***Abitazione principale concesse in uso gratuito ad Affini di 1° grado*** **NO Detrazione**

- 7,0 per mille ***Terreni, Aree Fabbricabili ed Altri Fabbricati***

Il versamento dell' imposta dovrà essere effettuato mediante:

- ***Conto corrente postale n° 63320931 intestato al comune di Cinisi Servizio Tesoreria I.C.I.***
- ***Modello F24***

La dichiarazione dovrà essere redatta su modelli di tipo Ministeriale entro i termini stabiliti per Legge, e si dovrà presentare l' anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.

L' Ufficio I.C.I. resta a disposizione per eventuali chiarimenti e riceve il pubblico nei giorni di: Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Nota Bene **:**

Nell' anno 2008 a seguito Decreto Legge n° 93/2008 sono esonerate dal pagamento dell' imposta le seguenti unità immobiliare:

- Abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cantina, soffitta e garage);

- Le unità immobiliari assimilate da Regolamento Comunale all' abitazione principale e cioè quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado.

Si evidenzia, *come chiarito anche nella sentenza della Corte di Cassazione n° 14389/10, che l' esenzione per abitazione principale spetta solo sull' immobile* ***"luogo di residenza della Famiglia"*** *indipendentemente dalla residenza di uno dei coniugi in altro immobile.*